



Città di Pioltello

20096 - Via Carlo Cattaneo, 1

C.F. 83501410159 - P. IVA 00870010154

REGOLAMENTO SULLA CONCESSIONE DI SPAZI DI SOSTA PERSONALIZZATI RISERVATI AI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 78 del 19.11.2015

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il rilascio della concessione di spazi di sosta personalizzati, per i veicoli al servizio di persone diversamente abili, sul territorio comunale.

Art. 2

Fonti Normative

1. La normativa di riferimento per i parcheggi auto da riservare ai veicoli condotti da persone diversamente abili sul suolo pubblico è costituita da:

- Legge nr. 118 del 30 Marzo 1971, articolo 27: “Normativa a favore dei mutilati ed invalidi civili”;
- Legge nr. 104 del 5 Febbraio 1992, articolo 28: - “Legge – quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
- D.P.R. nr. 503 del 24 Luglio 1996, articoli 10 – 11 – 12: “Norme di attuazione a favore degli invalidi civili in materia di barriere architettoniche e di trasporto pubblico”;
- D.Lgs. nr. 285 del 30 Aprile 1992, articoli 7, comma 4 e 188: “Nuovo Codice della Strada” e successive integrazioni e modifiche”;
- D.P.R. nr. 495 del 16 Dicembre 1992, articolo 381: “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada” e successive integrazioni e modifiche.

D.P.R. nr. 151 del 30 Luglio 2012 recante modifiche al D.P.R. 495/92 per facilitare la mobilità delle persone invalide.

Art. 3

Concessionari

1. Sono da intendersi quali destinatari delle norme di cui al presente regolamento e, quindi, concessionari i titolari di patente speciale e coloro i quali presentano una grave infermità agli arti inferiori od altra patologia che impedisca la deambulazione autonoma.

Ad essi sono equiparati i soggetti di cui all’art. 12, comma 3, del D.P.R.503/1996, ossia i non vedenti.

Art. 4

Istruttoria: competenze

1. L’istruttoria del procedimento è demandata al Settore Gestione e Pianificazione Territoriale e si articola nelle seguenti fasi:

- recepimento ed esame della documentazione; la domanda per la concessione dello spazio di sosta dovrà essere completata utilizzando l'apposito modello che potrà essere richiesto presso lo stesso settore tecnico ovvero presso lo Sportello Unico o scaricato dal sito internet del Comune di Pioltello (www.comune.pioltello.mi.it);
- coordinamento dell'iter procedurale e rilascio del titolo concessorio (provvedimento finale);
- tenuta di un registro di tutte le concessione rilasciate;

Art. 5

Titoli per il rilascio della concessione

Il richiedente, ai fini dell'eventuale rilascio della concessione, dovrà produrre la seguente documentazione:

SE IL DISABILE GUIDA L'AUTO

- 1) copia dell'autorizzazione per la mobilità rilasciata a suo favore (contrassegno invalidi);
- 2) copia della patente di guida speciale per gli invalidi e minorati fisici;
- 3) carta di circolazione del veicolo in copia fotostatica, dalla quale risulti l'adattamento dello stesso alle patologie di cui agli artt. 327 e 328 del D.P.R. nr. 495 del 16 Dicembre 1992, "Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada";
- 4) Autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di non possedere box o posti auto su area privata, oppure di possederlo non idoneo, ovvero di possederlo distante dal luogo di interesse del diversamente abile, (idoneità da verificare con sopralluogo a cura dello stesso ufficio preposto al rilascio del provvedimento di concessione);

SE IL DISABILE E' IMPOSSIBILITATO ALLA GUIDA

- 1) copia dell'autorizzazione per la mobilità rilasciata a suo favore (contrassegno invalidi);
- 2) copia del certificato di invalidità (totale e permanente o parziale) rilasciato dall'autorità sanitaria competente, da cui si evinca l'impossibilità a deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore, che deve appartenere allo stesso nucleo familiare ovvero, nel caso di persone non vedenti, copia del certificato di invalidità rilasciato dall'apposita Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile;
- 3) Autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di non possedere box o posti auto su area privata, oppure di possederlo non idoneo, ovvero di possederlo distante dal luogo di interesse del diversamente abile, (idoneità da verificare con sopralluogo a cura dello stesso ufficio preposto al rilascio del provvedimento di concessione);

Art. 6

Concessioni Temporanee

1. Si possono concedere spazi di sosta temporanei per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità di cui al comma 3 e 5 del D.P.R. n° 495 del 16/09/1992 art. 381.
2. In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità.

Art. 7

Procedura Istruttoria

1. La domanda (corredata dalla documentazione di cui al precedente art. 5, oltre che dalla indicazione quanto più precisa possibile del sito presso il quale si richiede sia tracciato lo stallo) dovrà essere indirizzata all'Ufficio Strade, Viabilità e Trasporti del Settore Gestione e Pianificazione Territoriale e Ambientale che provvederà alla verifica istruttoria della documentazione sopra detta in ordine al possesso dei requisiti soggettivi.

2. La richiesta sarà istruita dall'ufficio che, a seguito di specifico idoneo sopralluogo, esprimerà un parere obbligatorio, attinente al profilo viabilistico e più precisamente in ordine alla ubicazione proposta dello stallo, tenuto conto altresì della densità di traffico solitamente caratterizzante l'area interessata. Anche in presenza di alta densità circolatoria, la richiesta potrà trovare accoglimento.

3. Il Dirigente dovrà concludere il procedimento entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza corredata da tutti gli elementi e/o documenti sopraindicati, salvo interruzioni del termine per richiesta di ulteriori chiarimenti o documenti che l'Ufficio provvederà ad inoltrare all'istante per iscritto.

Art. 8

Oneri per la realizzazione e la manutenzione degli spazi sosta personalizzati per invalidi

1. La spesa per l'istruttoria della pratica, nonché per la realizzazione e manutenzione del parcheggio è sostenuta interamente dal Comune.

2. L'Ufficio Strade, Viabilità e Trasporti curerà, inoltre, la puntuale manutenzione dei parcheggi realizzati e provvederà alla loro soppressione in caso di revoca dei posti sosta di cui trattasi.

Art. 9

Limiti al rilascio delle concessioni

1. Si possono rilasciare concessioni annuali solo nelle immediate vicinanze del luogo di residenza o domicilio abituale del disabile.

2. Con la firma della richiesta il richiedente si impegna a comunicare tempestivamente l'eventuale termine della fruizione, per qualsiasi ragione, dello spazio di sosta.

3. Gli stalli di sosta non potranno essere realizzati in zone ove vige il divieto di sosta (generale o per la presenza di segnaletica).

Art. 10

Utilizzazione parcheggi

1. Ai fini del legittimo utilizzo del parcheggio, il contrassegno invalidi deve essere obbligatoriamente apposto visibilmente sul parabrezza.

Art. 11

Rinnovo delle concessioni

1. Le concessioni si rinnovano automaticamente ogni anno, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 9 comma 2.

Art. 12

Altre tipologie di stalli per disabili

1. La disciplina di cui ai precedenti articoli non riguarda gli stalli per disabili "generici", ossia non personalizzati, per i quali l'Ente si riserva l'insindacabile diritto di disporre l'istituzione secondo la normativa vigente in materia. Ovviamente, sarà data la massima priorità ai luoghi caratterizzati (oltre che da elevata densità di traffico) dalla presenza di strutture a forte uso pubblico (nosocomi, farmacie, pubblici uffici, ecc.);

2. Gli stalli per disabili già esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento vengono fatti salvi, fermo restando l'insindacabile diritto del Comune a sopprimere quelli non più rispondenti alle prerogative del presente disciplinare.

3. Non saranno più ammesse richieste di stalli individuali al di fuori delle casistiche e delle procedure "personalizzate" di cui al presente regolamento;

4. Saranno, invece, ammesse richieste finalizzate alla conversione di stalli originariamente generici” in “personalizzati” secondo il presente regolamento, ove ne ricorrano tutte le condizioni dal medesimo illustrate;

5. L’Ente si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento la permanenza dei requisiti e presupposti inerenti la concessione ed adeguerà le situazioni dei soggetti beneficiari delle concessioni rilasciate nel passato alle norme vigenti in materia di certificazione (D.P.R. n°495 del 16.12.1992 art. 381 comma 3°). Pertanto il beneficiario qualora richiesto dovrà produrre entro giorni 30 idonea certificazione conforme alla normativa. In caso di mancato adempimento la concessione verrà automaticamente revocata.

Art. 13

Provvedimenti a tutela dei titolari del contrassegno

Chiunque violi le disposizioni di cui sopra e fa uso improprio o indebito del contrassegno invalidi è soggetto alla sanzione amministrativa come indicato dall’articolo 188 comma 5 del D.Lgs 30/04/1992 n° 285.

Il contrassegno in presenza di violazione è immediatamente ritirato dall’agente che ne ha accertato l’uso indebito e/o improprio ed inviato all’ufficio comunale competente che provvede alla sospensione dell’autorizzazione per 2 mesi dal ritiro.

Nel caso di ulteriore accertamento l’autorizzazione è revocata.

Il contrassegno scaduto è immediatamente ritirato dall’agente ed inviato all’ufficio competente che provvede al rinnovo qualora permangano i requisiti del rilascio.

Il Comando Polizia Locale potrà effettuare accertamenti per la verifica dei seguenti requisiti:

- decesso del titolare;
- cambio di residenza del titolare;
- scadenza della concessione non più rinnovabile

I contrassegni non più validi dovranno essere restituiti entro 15 giorni al Comando Polizia Locale.

Il Comando Polizia Locale si impegna a consegnare una copia del presente regolamento in allegato a tutti i nuovi tagliandi rilasciati.

Inoltre è fatto divieto di:

- fotocopiare e/o modificare in tutto o in parte tali permessi ;
- utilizzare indebitamente il contrassegno disabili mediante l’esposizione dello stesso senza che il veicolo sia condotto dal titolare dell’autorizzazione o che questi sia presente sul veicolo utilizzato al suo servizio. L’accompagnatore del disabile, pertanto, non potrà usufruirne in assenza del titolare.

L’uso improprio dei permessi di circolazione e sosta e del contrassegno per disabili comporta:

- il ritiro degli stessi, mediante redazione di apposito verbale da parte dell’agente accertatore che provvede a darne comunicazione all’Ufficio che lo ha rilasciato. Nel caso di permessi e contrassegni rilasciati da altre Amministrazioni Comunali, l’agente accertatore procede al ritiro e alla successiva trasmissione dello stesso entro 15 giorni all’Ufficio che lo ha rilasciato;

Art. 14

Sanzioni

1. Chiunque violi le disposizioni di cui sopra e fa uso improprio o indebito del contrassegno invalidi è soggetto alla sanzione amministrativa come indicato dall’articolo 188 comma 5 del D.Lgs. 285/92

2. Fermi restando comportamenti che riconducano ad ipotesi di reato e fatte salve le sanzioni pecuniarie relative a fattispecie previste dai commi 4 e 5 dell’art. 188 del nuovo codice della strada, ovvero in altre disposizioni di legge, ogni altra violazione del presente Regolamento sarà sanzionata ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, nella misura minima di Euro 25,00 nella misura massima di Euro 500,00 e nella misura ridotta di Euro 50,00.

3. Non sono in nessun caso soggetti a rimozione, né al blocco ruote, i veicoli che espongono il contrassegno in originale a meno che ciò non costituisca intralcio o pericolo per la circolazione.

Art. 15

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'intervenuta esecutività della Deliberazione di approvazione dello stesso